

COMUNE DI CORRIDONIA
Regolamento generale delle entrate tributarie comunali
(allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento.....	3
Art. 2. Definizione delle entrate tributarie comunali.....	3
Art. 3. Determinazione delle aliquote e delle tariffe.....	3
Art. 4. Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	4
TITOLO II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	
Capo I – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	
Art. 5. Forme di gestione delle entrate tributarie.....	5
Art. 6. Soggetto responsabile dell’entrata tributaria.....	5
Capo II – DICHIARAZIONI E CONTROLLI	
Art. 7. Dichiarazione dell’entrata tributaria.....	5
Art. 8. Limiti minimi di versamento.....	6
Art. 9. Compensazione ed accollo.....	6
Art. 10. Attività di controllo e di accertamento.....	7
Art. 11. Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.....	8
Art. 12. Rapporti con il contribuente.....	8
Art. 13. Interpello.....	9
Capo III – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	
Art. 14. Avviso di accertamento.....	10
Art. 15. Notificazione degli atti.....	11
Art. 16. Limiti minimi all’attività di accertamento.....	12
Capo IV - SANZIONI ED INTERESSI	
Art. 17. Graduazione delle sanzioni.....	12
Art. 18. Cause di non punibilità.....	13
Art. 19. Interessi moratori.....	13
TITOLO III – RISCOSSIONE E RIMBORSI	
Art. 20. Riscossione.....	13
Art. 21. Riscossione coattiva.....	13

Art. 22. Rateazione e dilazione del pagamento di debiti tributari.....	13
Art. 23. Rimborsi.....	15
Art. 24. Limiti minimi ai rimborsi.....	16
TITOLO IV – CONTENZIOSO	
Art. 25. Tutela giudiziaria.....	16
Art. 26. Introduzione dell’istituto dell’accertamento con adesione.....	16
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	
Art. 27. Norme di rinvio.....	17
Art. 28. Norme transitorie e finali	17

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le attività, che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione delle entrate tributarie di competenza del Comune.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate tributarie, in osservanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi alle entrate tributarie.
3. Il presente Regolamento si applica a tutte le entrate tributarie, ancorché abrogate alla data della sua entrata in vigore, nonché ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore, indipendentemente dalla data in cui si è verificato il presupposto delle entrate tributarie comunali, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nella gestione delle entrate tributarie disciplinate da specifici regolamenti già adottati dal Comune, le norme relative, qualora non contrastino le norme contenute nel presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

Art. 2. Definizione delle entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposta, tassa, diritto oppure qualsiasi altra entrata avente natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune sulla base della legge vigente oppure che saranno applicate sulla base della legge futura.

Art. 3. Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate tributarie spetta all'organo comunale competente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, salvo diversa previsione di legge.
2. Le aliquote e le tariffe sono determinate con apposite delibere, che devono essere adottate entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, salvo diversa previsione di legge.
3. Qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate oppure applicate nell'anno precedente.
4. Qualora, a causa del mancato coordinamento tra i provvedimenti legislativi che differiscono il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe ed i provvedimenti comunali che dispongono in merito, l'entità di un'entrata tributaria da versare non sia nota ai contribuenti al momento della scadenza del termine ultimo previsto dalla legge per il versamento, quest'ultimo si considera automaticamente prorogato di un periodo di tempo della durata di sessanta giorni, successivo alla data di approvazione delle rispettive aliquote e tariffe. In ogni caso, il termine ultimo per l'effettuazione dei versamenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa sull'occupazione di spazi e di aree pubbliche è fissato

all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione del bilancio di previsione.

5. I termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza del Comune possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, da gravi emergenze sanitarie o da altri gravi eventi di natura eccezionale o straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, mediante l'adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, qualora il regolamento comunale che disciplina il singolo tributo lo preveda, la quale precisa, altresì, i criteri di individuazione dei soggetti beneficiari interessati.
6. La sospensione o il differimento di cui al comma 5 possono essere disposti esclusivamente in caso di proclamazione dello Stato di Emergenza Nazionale ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.
7. Qualora l'evento eccezionale o straordinario di tipo calamitoso, sanitario o di altro tipo, che origina la dichiarazione di Stato di Emergenza Nazionale, si verifichi nei quindici giorni antecedenti la scadenza dei termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza del Comune, o comunque non sia possibile la convocazione del Consiglio Comunale, la sospensione o il differimento di cui al comma 5 sono disposti dalla Giunta Comunale ed in seguito comunicati al Consiglio Comunale.

Art. 4. Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con specifici regolamenti riguardanti le singole entrate tributarie oppure, in mancanza, con apposita deliberazione.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni od esenzioni, previste da leggi statali o regionali, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento e dei regolamenti, di cui al comma precedente del presente articolo, che non richiedano di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono direttamente applicabili, anche in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che il Comune inserisca, con norma regolamentare, espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge od i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, della riduzione o dell'esenzione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, che può essere presentata anche contestualmente all'istanza. La dichiarazione sostitutiva ha la stessa validità temporale della certificazione o documentazione che sostituisce. Se successivamente richieste dal Comune, la certificazione, la documentazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere esibite nei modi e nei termini stabiliti dal Comune, pena l'esclusione dell'agevolazione, della riduzione o dell'esenzione. La certificazione, la documentazione e la dichiarazione sostitutiva devono, altresì, essere esibite qualora siano imposte dalla legge quale condizione inderogabile per la concessione dell'agevolazione, della riduzione o dell'esenzione.

TITOLO II

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 5. Forme di gestione delle entrate tributarie

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse oppure cumulativamente per due o più categorie di entrate tributarie, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e di riscossione, scegliendo tra le seguenti forme: gestione diretta, gestione associata, affidamento a terzi.
2. La gestione diretta non necessita di alcuna deliberazione da parte del Comune.
3. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza, efficacia e fruizione per i contribuenti in condizione di uguaglianza.

Art. 6. Soggetto responsabile dell'entrata tributaria

1. E' responsabile della singola entrata tributaria il responsabile del servizio, individuato con specifica deliberazione di Giunta Comunale, al quale risulta affidata, mediante apposito atto, la risorsa di entrata, determinata e specifica, collegata all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. In particolare, il responsabile dell'entrata tributaria:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, di verifica, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) esprime il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti l'entrata tributaria;
 - d) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) cura il contenzioso;
 - g) esercita, se occorre, il potere di autotutela;
 - h) in caso di gestione dell'entrata tributaria affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato di appalto o nel contratto di servizio;
 - i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata tributaria.

Capo II - DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 7. Dichiarazione dell'entrata tributaria

1. Il soggetto passivo dell'entrata tributaria oppure chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa all'entrata tributaria stessa entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile, qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare la base imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare dell'entrata tributaria dovuta. Il responsabile dell'entrata tributaria può richiedere, comunque, la ripresentazione della dichiarazione nel modello prescritto dalle norme vigenti. La mancata presentazione del modello prescritto dalle norme vigenti entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di ripresentazione ha gli stessi effetti previsti dal successivo comma 3 del presente articolo per la mancata sottoscrizione della dichiarazione entro il termine ivi stabilito.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il responsabile dell'entrata tributaria invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento entro il predetto termine rende omessa la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di un soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale oppure, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo di imposta e purchè non sia già iniziata l'attività istruttoria di accertamento della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 8. Limiti minimi di versamento

1. Per i casi in cui il versamento del tributo deve avvenire a seguito di dichiarazione del contribuente oppure con versamento diretto da parte del contribuente stesso, sono stabiliti i seguenti limiti minimi di versamento per ciascun tributo e per periodo di imposta, al di sotto dei quali non viene effettuato il versamento:

Tributo	Limite minimo
Imposta unica comunale - Imposta municipale propria.....	Euro 5,00 (cinque/00)
Imposta unica comunale – Tributo per i servizi indivisibili.....	Euro 5,00 (cinque/00)
Imposta unica comunale – Tassa sui rifiuti non giornaliera.....	Euro 5,00 (cinque/00)
Imposta unica comunale – Tassa sui rifiuti giornaliera.....	Euro 0,50 (zero virgola cinquanta)
Tassa sull'occupazione di spazi e di aree pubbliche.....	Euro 1,00 (uno/00)
Imposta comunale sulla pubblicità.....	Euro 3,00 (tre/00)
Diritto sulle pubbliche affissioni.....	Euro 3,00 (tre/00)

Art. 9. Compensazione ed accollo

1. E' ammessa la compensazione tra debiti e crediti di uno stesso contribuente per lo stesso tributo oppure per tributi diversi, anche con riferimento a diversi periodi di imposta, su richiesta del contribuente medesimo presentata al Comune e purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. Nella domanda di rimborso il contribuente deve indicare la tipologia del tributo da compensare e la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione.
3. La compensazione non è ammessa per i tributi da riscuotere mediante ruolo.

4. Qualora non venga riconosciuto, in tutto od in parte, il diritto al rimborso e, quindi, il credito tributario del contribuente risulti, in tutto od in parte, insussistente, il responsabile dell'entrata tributaria provvede all'espletamento dell'attività di controllo e di accertamento entro i termini di decadenza previsti dall'art. 14, comma 3, del presente Regolamento.
5. Gli uffici ed i servizi comunali, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento di imposte, di tasse o di qualsiasi altra entrata avente natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente al momento del pagamento oppure ad atti emessi per mancato pagamento delle medesime ed, in caso affermativo, procedono alla compensazione tra l'uscita monetaria e l'entrata monetaria, versando al beneficiario solo la somma eccedente.
6. Il Comune, prima di effettuare, a qualsiasi titolo, il pagamento di un importo superiore ad Euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di rimborso ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento, verifica se il Comune è creditore, a qualunque titolo, del beneficiario ed, in caso affermativo, procede alla compensazione tra l'uscita monetaria e l'entrata monetaria, versando al beneficiario solo la somma eccedente, e dandone comunicazione al responsabile del procedimento interessato.
7. Il Comune, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di qualsiasi importo a titolo di rimborso ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento, verifica se il beneficiario è debitore del Comune, per l'anno in corso per il tributo medesimo e/o per tributi diversi ed, in caso affermativo, procede alla compensazione tra l'uscita monetaria e l'entrata monetaria, versando al beneficiario solo la somma eccedente.
8. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune da effettuare entro l'anno di effettuazione del versamento del debito tributario altrui.

Art. 10. Attività di controllo e di accertamento

1. Il responsabile dell'entrata tributaria gestita direttamente dal Comune provvede all'organizzazione dell'attività di controllo e di accertamento dei versamenti, delle dichiarazioni ed, in genere, di tutti gli adempimenti, che competono al contribuente per legge o per regolamento.
2. Il responsabile dell'entrata tributaria può affidare a terzi l'attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata tributaria, qualora sussistano rilevanti problemi organizzativi, riconosciuti dalla Giunta Comunale.
3. Spetta alla Giunta Comunale decidere, annualmente, le azioni di controllo e di accertamento relativamente alle singole entrate tributarie.
4. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo e di accertamento deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta da recuperare, nonché della capacità operativa dell'ufficio comunale addetto all'attività di controllo e di accertamento in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa del Comune.

5. Ai fini del potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire, qualora la normativa vigente in materia lo consenta, compensi incentivanti al personale dipendente impiegato in progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione ed al controllo del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie da parte dei contribuenti.
6. Nell'esercizio dell'attività di accertamento si applicano i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III della stessa legge.

Art. 11. Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici e dei servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal responsabile dell'entrata tributaria nell'esercizio dell'attività di accertamento, nonché per attività di consulenza svolta davanti agli organi della giustizia tributaria. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento il responsabile dell'entrata tributaria informa il Segretario Comunale ed il Sindaco.
2. In particolare, i soggetti pubblici e privati che gestiscono i servizi comunali, gli uffici ed i servizi comunali incaricati del procedimento di rilascio di permessi di costruire e di altri provvedimenti edilizi, di certificati di abitabilità o di agibilità, di inabitabilità o di inagibilità, di documentazione relativa alla destinazione urbanistica di aree edificabili, di autorizzazioni per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a trasmettere, sistematicamente e tempestivamente, copia dei suddetti atti al responsabile dell'entrata tributaria. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento il responsabile dell'entrata tributaria informa il Segretario Comunale ed il Sindaco.

Art. 12 Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività di controllo e di accertamento il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo nello svolgimento degli adempimenti di legge.
2. Il Comune non può richiedere documentazione ed informazioni già possedute od in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari oppure a produrre la documentazione mancante. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti o la documentazione richiesta, indispensabili per l'attività di controllo e di accertamento, il Comune può procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo e di accertamento svolta dall'Amministrazione Finanziaria Statale.

Art. 13. Interpello

1. Il Comune, al fine di semplificare i rapporti tra i contribuenti e il Comune, fornendo indicazioni certe ai contribuenti in ordine agli adempimenti in materia di entrate tributarie comunali e prevenendo l'insorgenza di controversie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'interpello previsto dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni. L'istituto è ispirato ai principi della certezza del diritto e della pari dignità tra il Comune ed il contribuente.
2. Attraverso l'esercizio del diritto di interpello il contribuente, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di entrate tributarie comunali, può richiedere al Comune di chiarire il trattamento fiscale di una determinata fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo il Comune, il contribuente deve tenere in ordine all'adempimento stesso. E' quindi possibile, nell'incertezza sull'interpretazione o sull'applicazione di una disposizione in materia di entrate tributarie comunali, conoscere anticipatamente l'orientamento del Comune e valutare alla luce del suo orientamento il comportamento da tenere. L'ambito oggettivo dell'interpello è circoscritto all'interpretazione di norme primarie e secondarie riguardanti le entrate tributarie comunali, con esclusione degli atti privi di contenuto normativo quali, a titolo meramente esemplificativo, circolari, risoluzioni, istruzioni, note ed atti similari. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Ogni contribuente può presentare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello, in carta libera, in relazione all'applicazione delle disposizioni in materia di entrate tributarie comunali a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse e prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità: 1) i dati identificativi e di domicilio del contribuente e, se soggetto diverso da persona fisica, i dati identificativi del legale rappresentante; 2) la dettagliata illustrazione del caso prospettato e la chiara formulazione del quesito; 3) la firma del contribuente o del suo legale rappresentante (la mancata sottoscrizione è sanata qualora il contribuente provveda alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune. In questo caso il termine dei centoventi giorni per la risposta decorre da questa data); 4) la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta non in possesso del Comune. Il contribuente che voglia agevolare la risposta, può inviare al Comune anche copia di documenti già in suo possesso. Se i documenti allegati all'istanza non sono sufficienti per fornire la risposta, il Comune può chiedere, una sola volta, al contribuente di presentare i documenti necessari. In questo caso il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione di tutti i documenti richiesti. Eventuali ulteriori inviti ad esibire documenti, anche se motivati, non producono alcun effetto sul decorso del termine perentorio di centoventi giorni. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina in materia di entrate tributarie comunali. Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative espresse con chiarezza. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico, che si intendono adottare.

4. Il Comune fornisce risposta all'interpello entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, notificando o comunicando mediante raccomandata apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente. Nel caso in cui istanze di interpello di contenuto analogo siano presentate da numerosi contribuenti, il Comune può fornire la risposta in modo collettivo, garantendo alla stessa la necessaria diffusione attraverso opportune forme di comunicazione. Decorso il termine dei centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza di interpello, il Comune può esaminare di nuovo la questione, dando al contribuente una risposta diversa da quella fornita in precedenza ovvero dall'interpretazione che emerge nel caso di silenzio-assenso. In tal caso possono verificarsi queste ipotesi: 1) il contribuente ha già dato applicazione alla norma secondo il parere precedentemente espresso: la questione è chiusa, ma il contribuente, se in futuro dovrà dare nuovamente esecuzione alla norma, sarà tenuto ad applicare il secondo parere, e non più il primo; 2) il contribuente non ha ancora dato applicazione alla norma: in tal caso, se nonostante il cambio di orientamento il contribuente procede ugualmente nella direzione indicata, sarà tenuto a pagare le maggiori entrate tributarie comunali eventualmente dovute ed i relativi interessi moratori derivanti dalla risposta rettificata, senza l'irrogazione di sanzioni; 3) il contribuente ha già dato attuazione alla norma, ma nell'istanza aveva ommesso di specificare, in modo chiaro ed univoco, il comportamento e la soluzione che intendeva adottare: il Comune in tal caso può recuperare le maggiori entrate tributarie comunali e gli interessi moratori, senza l'irrogazione di sanzioni.
5. La risposta del Comune vincola lo stesso soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente al richiedente. La risposta tempestivamente fornita dal Comune non impegna il contribuente, il quale è libero di determinarsi in senso non conforme, al contrario, essa vincola, in ogni caso, l'operato del Comune. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio oppure su istanza del contribuente. L'omissione della risposta da parte del Comune entro il termine dei centoventi giorni si intende come consenso tacito del Comune all'interpretazione oppure al comportamento prospettato dal contribuente nell'istanza. Qualora l'istanza sia da considerarsi inammissibile, il Comune deve comunicare l'inammissibilità all'interessato entro il termine dei centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, per evitare dubbi sull'applicazione del silenzio-assenso.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella citata Legge n.212/2000.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 14. Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il responsabile dell'entrata tributaria:
 - a) provvede a correggere errori materiali o di calcolo, che incidono sulla determinazione dell'entrata tributaria, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione e/o di versamento;

- b) provvede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza e/o di ritardato e/o parziale versamento dell'entrata tributaria;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione e/o di omesso versamento dell'entrata tributaria;
 - d) irroga le sanzioni collegate all'entrata tributaria oggetto di accertamento.
2. L'avviso di accertamento deve contenere:
 - i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno comportato l'emissione dell'atto;
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato ed il responsabile del procedimento;
 - l'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atto impugnabile;
 - il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento della somma dovuta.
 3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati effettuati oppure avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate od irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.
 4. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici od automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del responsabile dell'entrata tributaria stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione sull'atto di sigilli, di timbri o di qualsiasi altro segno attestante l'identità del soggetto che emana l'atto.
 5. In caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata tributaria, l'attività di liquidazione e di accertamento deve essere effettuata dall'affidatario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal capitolato di appalto o dal contratto di servizio.
 6. Gli avvisi di accertamento relativi alle entrate tributarie sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

Art. 15. Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi di accertamento e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale addetto all'attività di controllo e di accertamento mediante l'invio di plico a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente è presente di persona presso l'ufficio comunale addetto all'attività di controllo e di accertamento, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona in servizio presso il predetto ufficio, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

3. Gli atti sono, in ogni caso, notificati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 16. Limiti minimi all'attività di accertamento

1. In considerazione dell'attività di accertamento che il Comune dovrebbe effettuare nei casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito dello svolgimento di tale attività, sono determinati i seguenti limiti minimi del credito tributario accertato dal Comune, stabiliti per singolo tributo e per periodo di imposta, al di sotto dei quali non viene emanato l'avviso di accertamento od altro atto derivante dall'attività di accertamento:

Tributo	Limite minimo
Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	Euro 30,00 (trenta/00)
Tassa sullo smaltimento dei rifiuti giornaliera.....	Euro 30,00 (trenta/00)
Imposta comunale sugli immobili.....	Euro 30,00 (trenta/00)
Imposta unica comunale - Imposta municipale propria.....	Euro 30,00 (trenta/00)
Imposta unica comunale – Tributo per i servizi indivisibili.....	Euro 30,00 (trenta/00)
Imposta unica comunale – Tassa sui rifiuti non giornaliera.....	Euro 30,00 (trenta/00)
Imposta unica comunale – Tassa sui rifiuti giornaliera.....	Euro 2,00 (due/00)
Tassa sull'occupazione di spazi e di aree pubbliche.....	Euro 30,00 (trenta/00)
Imposta comunale sulla pubblicità.....	Euro 30,00 (trenta/00)
Diritto sulle pubbliche affissioni.....	Euro 30,00 (trenta/00)

2. I limiti minimi del credito tributario, previsti per ciascun tributo al comma 1 del presente articolo, si intendono comprensivi del tributo, di eventuali addizionali, di eventuali accessori, della sanzione amministrativa e degli interessi moratori. Se il credito tributario accertato dal Comune supera i limiti minimi previsti al comma 1 del presente articolo, si fa luogo all'accertamento del credito tributario per l'intero ammontare.
3. I limiti minimi previsti al comma 1 del presente articolo non si applicano, qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, commessa dal contribuente per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi di versamento e/o di dichiarazione concernenti un medesimo tributo. In tal caso, si fa luogo all'accertamento del credito tributario per l'intero ammontare, ancorchè inferiore ai limiti minimi previsti al comma 1 del presente articolo.

Capo IV - SANZIONI ED INTERESSI

Art. 17. Graduazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le diverse fattispecie di violazioni, le sanzioni amministrative tributarie sono determinate e graduate dal responsabile della singola entrata tributaria.
2. Competono, pertanto, al responsabile dell'entrata tributaria tutte le attività necessarie ai fini dell'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le diverse fattispecie di violazioni e l'esame delle eventuali deduzioni difensive prodotte dal contribuente.

Art. 18. Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni, che non ostacolano l'attività di accertamento del Comune e non incidono né sulla determinazione del tributo, né sul versamento del tributo, purchè il tributo sia stato versato nei termini prescritti e nell'importo dovuto.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti emanati dal Comune o, comunque, a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori imputabili al Comune.

Art. 19. Interessi moratori

1. La misura annua degli interessi moratori da applicare sulle entrate tributarie è determinata nel limite di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali da aggiungere al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 20. Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nei regolamenti non vengano disciplinate le modalità di riscossione, si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia.
2. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore od uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 21. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta dal Comune oppure può essere affidata al soggetto legittimato ad effettuare la riscossione coattiva individuato tra i soggetti indicati nell'art.52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie avviene secondo le procedure di cui ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

Art. 22. Rateazione e dilazione del pagamento di debiti tributari

1. Al contribuente, che deve pagare debiti tributari superiori all'importo di Euro 200,00 (duecento/00) risultanti da avviso di accertamento, da avviso di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie oppure da altro atto impositivo notificato, può essere concessa dal Comune, a seguito di presentazione di specifica domanda e prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva, dilazione oppure rateazione del pagamento di tali debiti secondo le condizioni ed i limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni concesse;

- b) durata massima di settantadue mesi, secondo la graduazione prevista al successivo comma 2[^], e periodo di rateazione mensile;
 - c) decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) applicazione del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, aumentato di uno spread di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'ultima scadenza ordinaria utile dei debiti tributari oggetto di rateazione.
2. La durata massima della rateazione è stabilita sulla base della seguente graduazione:
 - a) da Euro 100,01 ad Euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - b) da Euro 500,01 ad Euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - c) da Euro 3.000,01 ad Euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - d) da Euro 6.000,01 ad Euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - e) oltre Euro 20.000,00: da trentasette a settantadue rate mensili.
 3. Il provvedimento di rateazione o di dilazione è subordinato, altresì, alla produzione, da parte del contribuente, di idonea documentazione attestante una situazione economica che presenti l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore ad Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00), che impedisca il pagamento dei debiti tributari in un'unica soluzione all'ultima scadenza ordinaria utile, oppure per le persone assistite in via continuativa dal Comune oppure che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate alla produzione di una attestazione rilasciata dal Settore dei servizi sociali, nonché per le persone aventi un'età superiore ad anni 65 (sessantacinque), che siano titolari esclusivamente di pensione sociale oppure di pensione minima erogata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
 4. Qualora il pagamento rateizzato o dilazionato superi, complessivamente, l'importo di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00), può essere richiesto al contribuente di prestare idonea garanzia bancaria oppure assicurativa per il periodo di durata della rateazione o della dilazione, che copra l'importo totale oggetto di rateazione o di dilazione comprensivo degli interessi e scada un anno dopo la scadenza dell'ultima rata o della dilazione.
 5. E' esclusa, in ogni caso, la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni per il pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
 6. La rateazione dei debiti tributari non comporta la perdita del beneficio della riduzione ad un quarto delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Comune mediante la notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per infedele dichiarazione, dell'avviso di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione oppure dell'avviso di irrogazione delle sole sanzioni amministrative pecuniarie, qualora il contribuente accetti l'atto impositivo notificatogli dal Comune e provveda al pagamento della prima rata entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto stesso.

7. Il contribuente deve consegnare al Comune le quietanze di versamento di ogni singola rata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data dell'avvenuto pagamento. Il mancato pagamento anche di una sola rata, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della rata stessa, comporta la decadenza dal beneficio concesso con il conseguente obbligo di pagamento, in un'unica soluzione, del debito residuo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza originaria della rata non pagata. In ogni caso, la prima rata deve essere pagata entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo al fine di non perdere il beneficio di cui al precedente comma 6.
8. La dilazione o la rateazione del pagamento non è ammessa per gli importi derivanti dalla procedura di riscossione coattiva di somme risultanti da avviso di accertamento, da avviso di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie oppure da altro atto impositivo già notificato al contribuente, per il quale il contribuente non abbia presentato domanda di rateazione o dilazione del pagamento.

Art. 23. Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso dell'entrata tributaria versata e non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento dell'atto illegittimo e fino a prescrizione decennale.
3. Il rimborso può essere disposto d'ufficio, qualora il soggetto responsabile dell'entrata tributaria riscontri direttamente la non debenza dell'entrata tributaria versata dal contribuente.
4. La misura annua degli interessi è determinata nel limite di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali da aggiungere al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. La domanda di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto versamento dell'entrata tributaria della quale si chiede la restituzione.
6. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso.
7. Al fine di rendere più veloci le procedure amministrative relative alla restituzione dell'entrata tributaria versata e non dovuta, i rimborsi possono essere concessi mediante compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione dell'entrata tributaria versata, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi di tempo di durata superiore a due anni.

Art. 24. Limiti minimi ai rimborsi

1. Non si procede al rimborso di somme inferiori ai seguenti limiti minimi, stabiliti per singolo tributo e per periodo di imposta:

Tributo	Limite minimo
Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.....Euro	5,00 (cinque/00)
Tassa sullo smaltimento dei rifiuti giornaliera.....Euro	0,50 (zerovirgolacinquanta)
Imposta comunale sugli immobili.....Euro	5,00 (cinque/00)
Imposta unica comunale - Imposta municipale propria.....Euro	5,00 (cinque/00)
Imposta unica comunale – Tributo per i servizi indivisibili....Euro	5,00 (cinque/00)
Imposta unica comunale – Tassa sui rifiuti non giornalieraEuro	5,00 (cinque/00)
Imposta unica comunale – Tassa sui rifiuti giornalieraEuro	0,50(zerovirgolacinquanta)
Tassa sull’occupazione di spazi e di aree pubbliche.....Euro	1,00 (uno/00)
Imposta comunale sulla pubblicità.....Euro	3,00 (tre/00)
Diritto sulle pubbliche affissioni.....Euro	3,00 (tre/00)

TITOLO IV - CONTENZIOSO

Art. 25. Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di difesa in giudizio, il Comune si difende tramite il responsabile dell’entrata tributaria, che può richiedere, per i casi di particolare complessità o per esigenze di particolari competenze tecniche, la collaborazione degli uffici e dei servizi comunali e/o l’intervento di professionisti esterni.
2. Il responsabile dell’entrata tributaria può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dal contribuente ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Per ogni conciliazione intervenuta, il responsabile dell’entrata tributaria relaziona, entro la fine del mese in cui la stessa è intervenuta, alla Giunta comunale, motivando analiticamente sulla sua opportunità per l’Ente, in fatto ed in diritto.
3. Ai fini dello svolgimento dell’attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, il Comune può stipulare, con uno o più professionisti, una convenzione, in via preventiva, per singola entrata tributaria o più entrate tributarie oppure anche per singole fattispecie di particolare rilevanza giuridica ed economica, previo provvedimento motivato del responsabile dell’entrata tributaria.
4. Il responsabile dell’entrata tributaria può, altresì, promuovere azioni legali a tutela del Comune.

Art. 26. Introduzione dell’istituto dell’accertamento con adesione

1. Il Comune, al fine di contenere al minimo le controversie tributarie, introduce nel proprio ordinamento l’istituto dell’accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti secondo la procedura dettata dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell’operazione.

3. L'atto si perfeziona con la sottoscrizione dell'accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di venti giorni.
4. Se il contribuente non effettua il versamento nel termine di cui al comma precedente, l'accordo è da considerarsi inesistente.
5. Entro dieci giorni dal versamento il contribuente deve depositare presso l'ufficio o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'attestazione dell'avvenuto pagamento.
6. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
7. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione, non è integrabile oppure modificabile da parte dell'ufficio.
8. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia sopravvenuta la conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
9. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
10. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27. Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 28. Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01 gennaio 2007. Le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 01 gennaio dell'anno di adozione della delibera del Consiglio Comunale con la quale viene modificato e/o integrato il presente Regolamento, qualora l'adozione della predetta delibera avvenga entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno, fissato dalle autorità competenti in materia. Qualora l'adozione della delibera del Consiglio Comunale recante modificazioni e/o integrazioni al presente Regolamento avvenga dopo il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno, fissato dalle autorità competenti in materia, le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della predetta delibera.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sono dovuti i versamenti inferiori ai limiti minimi stabiliti per i casi previsti dall'art. 8 del presente Regolamento, ad eccezione dei ruoli divenuti esecutivi; per i casi previsti dall'art. 16 del presente Regolamento i limiti minimi ivi indicati si applicano per gli atti emanati dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento; per i casi previsti dall'art. 24 del presente Regolamento i limiti minimi ivi indicati si applicano per le domande di rimborso presentate dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente Regolamento.